

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo COMMANDOS — Domanda di registrazione n. 18 062 634

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 luglio 2021 nel procedimento R 1864/2020-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Worldwide Brands / EUIPO — Guanyu Wan (CAMEL)**

**(Causa T-552/21)**

(2021/C 431/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Colonia, Germania) (rappresentanti: R. Ahijón Lana e J. Gracia Albero, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Eric Guanyu Wan (Vancouver, Columbia Britannica, Canada)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo CAMEL — Marchio dell'Unione europea n. 1 015 593

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Procedimento di dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 luglio 2021 nel procedimento R 1548/2020-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui ha accolto il ricorso dell'interveniente e ha respinto la domanda di decadenza in relazione alle «camicie»;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento, incluse le spese derivanti dai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (impianti per la distribuzione di fluidi)****(Causa T-555/21)**

(2021/C 431/62)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: T. Wuttke, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Disegno o modello controverso:* Disegno o modello comunitario n. 1 431 829-0003*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 giugno 2021 nel procedimento R 1007/2018-3**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata in modo da:
  - accogliere il ricorso della ricorrente,
  - respingere integralmente la domanda ICD 10 300, presentata dalla richiedente la dichiarazione di nullità, volta a fare dichiarare la nullità del disegno o modello contestato,
  - condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento;
- condannare la richiedente la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente.

**Motivi invocati**

- Violazione dei principi enunciati nella sentenza del 24 marzo 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Blocco da costruzione di una costruzione giocattolo) (T-515/19, non pubblicata, EU:T:2021:155);
- violazione dei principi enunciati nella sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172);
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;